

## Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19)

*Il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.*

*In proposito, si ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.*

*Il decreto-legge, che si compone di cinque articoli, inclusa l'entrata in vigore, è stato modificato durante l'esame alla Camera, approvato praticamente, con 462 voti a favore e solo 2 contrari, passa ora al Senato per definitiva.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ([AC 2402](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*In particolare si rinvia al [Dossier n° 275/1 - Elementi per l'esame in Assemblea](#), per quanto concerne le misure finora adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.*

*Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: "[Coronavirus: l'impegno di Governo e Regioni](#)"*

Si segnala la pagina dedicata del Ministero della salute [Normativa Nuovo Coronavirus](#)

Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica – a cura dell'Istituto superiore della sanità (ISS) "[Cosa sono i Coronavirus](#)"

[Centro europeo per la prevenzione il controllo delle malattie \(ECDC\)](#)

L'[Organizzazione mondiale della sanità](#) (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato da Covid-19 di sanità pubblica di rilevanza internazionale

### MISURE DI CONTRASTO E DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 1)

Il decreto-legge prevede che, **nei Comuni o nelle aree** nei quali risulta **positiva** al *Coronavirus* **almeno una persona** per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei Comuni o nelle aree in cui vi è **un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio** dal *virus*, le autorità competenti sono

tenute ad adottare **ogni misura di contenimento e gestione** adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1)

Le misure di contenimento possono riguardare, tra l'altro (comma 2):

a) il **divieto di allontanamento** dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area;

b) il **divieto di accesso** al Comune o all'area interessata;

c) la **sospensione di manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura, di **eventi** e di ogni forma di **riunione in luogo pubblico o privato**, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) la **sospensione** del funzionamento dei **servizi educativi dell'infanzia** e delle **istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella **universitaria**, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) la **sospensione** dei servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**<sup>1</sup>, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) la **sospensione** dei **viaggi d'istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, **sia sul territorio nazionale sia all'estero**<sup>2</sup>;

g) la **sospensione** delle **procedure concorsuali** per l'assunzione di personale;

h) l'applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva** agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) la previsione dell'**obbligo** da parte delle persone che hanno fatto **ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), **di comunicarlo** al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;

j) la **chiusura** di tutte le **attività commerciali**, **esclusi** gli esercizi commerciali per l'acquisto dei **beni di prima necessità**;

k) la **chiusura o limitazione** dell'**attività degli uffici pubblici**, degli esercenti attività di pubblica utilità e **servizi pubblici essenziali**<sup>3</sup>, specificamente individuati;

l) la previsione che l'**accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali** per l'acquisto di **beni di prima necessità** sia condizionato all'**utilizzo di dispositivi di protezione** individuale o all'adozione di particolari **misure di cautela** individuate dall'autorità competente;

m) la **limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto** di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale,

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

<sup>2</sup> Il decreto-legge rinvia all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

<sup>3</sup> Di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146.

nonché di **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) la **sospensione delle attività lavorative per le imprese**, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) la **sospensione o limitazione** dello svolgimento delle **attività lavorative nel Comune o nell'area interessata** nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti Comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di **svolgimento del "lavoro agile"**, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

## ULTERIORI MISURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (ART. 2)

Le autorità competenti possono adottare **ulteriori misure** per il contenimento e la gestione delle emergenze sanitarie, **anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1<sup>4</sup>**. La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che tali poteri sono definiti al successivo articolo 3, comma 1, mentre i **poteri emergenziali a carattere ordinario** sono disciplinati dal secondo comma dell'articolo 3, che ne legittima l'esercizio "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" previsti nel comma 1.

## NORME PER L'ATTUAZIONE (ART. 3)

Le misure richiamate dagli articoli precedenti sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro della salute, sentito** il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i **Presidenti delle Regioni competenti**, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola Regione o alcune specifiche regioni, ovvero il **Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. (comma 1).

In attesa dell'adozione dei predetti DPCM, nei casi di **estrema necessità ed urgenza** le **misure possono essere adottate** ai sensi dell'articolo 32 della [legge n. 833/1978](#) con riferimento alle **ordinanze** di carattere contingibile e urgente, **in materia di igiene e sanità pubblica**, dell'articolo 117 del [decreto legislativo n. 112/1998](#), per gli **interventi d'urgenza locali** in caso di **emergenze sanitarie o di igiene pubblica** e dell'articolo 50 del [decreto legislativo n. 267/2000](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) in relazione ad **urgenti necessità** per superare situazioni, tra l'altro, di pregiudizio della **vivibilità urbana** (comma 2).

Sono fatti **salvi gli effetti** delle **ordinanze** contingibili e urgenti già **adottate** dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (comma 3).

---

<sup>4</sup> Vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il **mancato rispetto delle misure** di contenimento **è punito** ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**<sup>5</sup> (comma 4).

Il provvedimento, inoltre, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, si avvalga, **per l'esecuzione delle misure** di contenimento, delle **Forze di polizia** e, se necessario, delle **Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali. Con un emendamento approvato durante l'esame in Commissione Affari sociali, è stato chiarito che in questi casi **al personale** delle **Forze armate** impiegato è **attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza** (comma 5).

Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i **termini** del controllo preventivo della **Corte dei conti** sono **dimezzati**. In ogni caso, tali **provvedimenti** "sono **provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi**" (comma 6).

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 4)**

Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020**, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

---

<sup>5</sup> Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Iter

Prima lettura Camera [AC 2402](#)

Prima lettura Senato [AS 1741](#) (*Approvato con nuovo titolo*)

[Legge n 13 del 5 marzo 2020](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ([GU n.61 del 9-3-2020](#))

#### Riepilogo percentuale del voto espresso ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	53 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	105 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	160 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	15 (88,2%)	2 (11,8%)	0 (0%)
PD	67 (100%)	0 (0%)	0 (0%)